

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 6/2014

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 12 E 26 DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il presente documento contiene la proposta di modifiche al Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 che si intendono introdurre al fine di razionalizzare l'informativa pubblica sui contratti vita a prestazioni rivalutabili, *unit linked* ed *index linked*, in particolare con riferimento alla pubblicazione sui quotidiani delle informazioni di cui agli articoli 12 e 26 del Regolamento.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il **24 maggio** al seguente indirizzo di posta elettronica: modificheregolamento35@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni assunte dall'IVASS.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione di presentazione

Contenuti dell'intervento normativo

Le modifiche che si sottopongono alla pubblica consultazione riguardano la disciplina degli obblighi di informativa in corso di contratto relativi ai prodotti di assicurazione sulla vita previsti dagli articoli 12 e 26 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 in materia di informazione e pubblicità dei prodotti assicurativi.

L'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 dispone che, relativamente ai contratti a prestazioni rivalutabili, le imprese di assicurazione sono tenute a pubblicare annualmente, sia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale sia sul proprio sito internet, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, i prospetti annuale e semestrale della composizione della gestione separata.

Si intende razionalizzare il descritto regime, anche alla luce di un contenimento delle spese a carico della gestione separata collegata al contratto a prestazioni rivalutabili attraverso: *i)* l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani, *ii)* il mantenimento dell'obbligo di pubblicazione sul sito internet e *iii)* al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti non familiari con le tecnologie informatiche, la messa a disposizione dei documenti in questione per il pubblico nella sede della società assicurativa e nelle sedi di vendita.

In considerazione della definizione di contratto a prestazioni rivalutabili di cui all'art. 2 del Regolamento e del rinvio operato dall'art. 25, la nuova disciplina si applica sia ai contratti di ramo I che alle operazioni di capitalizzazione di ramo V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni.

L'articolo 26 è oggetto di modifiche analoghe, circa gli obblighi di pubblicazione del valore della quota dei contratti *unit linked* e del valore di riscatto dei contratti *index linked*.

In particolare, il comma 1 dell'art. 26 del Regolamento, relativo ai contratti *unit linked*, prevede l'obbligo delle imprese di pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito internet il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni del contratto, con la relativa data di valorizzazione. Il predetto obbligo di pubblicazione sui quotidiani è sostituito dalla messa a disposizione per il pubblico delle informazioni presso la sede della società assicurativa e nelle sedi di vendita con l'utilizzo di supporti alternativi per la clientela.

La disciplina degli obblighi di pubblicazione relative ai contratti *index linked* è dettata dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 26. Il contenuto delle informazioni da pubblicare varia a seconda se il contratto sia stato emesso prima o dopo il 1° novembre 2009, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 che hanno profondamente innovato la struttura di tale tipologia di polizza.

L'intervento di modifica prefigurato è il medesimo previsto per i contratti *unit linked* e si applica a tutti i contratti *index linked* indipendentemente dalla data di emissione.

2. Finalità del provvedimento

L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di aggiornamento della regolamentazione dell'Istituto previste dall'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ai sensi del quale le Autorità di Vigilanza sul settore finanziario sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

In particolare, le modifiche tengono conto dell'ampia diffusione degli strumenti informatici presso il pubblico dei consumatori e degli utenti dei servizi assicurativi e della sempre più crescente affermazione del ruolo e dell'importanza che riveste il canale informativo rappresentato dai siti internet.

Al fine di soddisfare le necessità informative anche degli utenti che non hanno ancora acquisito sufficiente familiarità con gli strumenti informatici e con l'uso di internet, di pari passo con l'eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui quotidiani, sono introdotte nuove modalità obbligatorie di divulgazione delle informazioni al pubblico.

3. Valutazione d'impatto

Di seguito si indicano gli ipotizzati effetti sui soggetti vigilati e sulle parti, a diverso titolo, interessate alle modifiche degli obblighi informativi sopra illustrate

Poiché i costi di pubblicazione sui quotidiani rientrano tra i caricamenti della tariffa per far fronte alle spese di amministrazione e gestione dei contratti che gravano sui contraenti/assicurati, l'eliminazione del suddetto obbligo si traduce altresì in un beneficio per l'assicurato/risparmiatore, mediante il riconoscimento di un maggiore rendimento della gestione.

L'intervento risponde inoltre ad esigenze di snellezza e semplicità degli adempimenti e degli oneri informativi posti a carico delle imprese e non reca pregiudizio alle necessità informative dei consumatori.

La nuova disciplina è infatti idonea ad assolvere allo scopo di rendere facilmente disponibili le informazioni a tutte le parti direttamente interessate all'esecuzione del contratto (contraente/assicurato/beneficiario) ed anche ai terzi, che per soddisfare varie esigenze (es. di comparazione o valutazione), possono comunque avere interesse ad acquisirle, ivi compresi coloro che non hanno ancora sufficiente familiarità con l'uso degli strumenti informatici.

L'intervento persegue inoltre l'obiettivo di armonizzazione delle discipline nei settori assicurativo e finanziario, posto che la regolamentazione di Banca d'Italia relativa ai fondi comuni di investimento non impone una obbligatoria pubblicazione sui quotidiani, ma riserva alle Società di Gestione del Risparmio la facoltà di individuare, indicandole nel regolamento

di gestione dell'OICR, le varie fonti dalle quali è possibile rilevare il valore della quota (quotidiani, sito internet della SGR, ecc,..).

Nella tabella allegata al presente documento sono riportate, con separata evidenza, le disposizioni attuali degli articoli 12 e 26 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 e le modifiche ed integrazioni che ad essi si intendono apportare.

Gli obblighi informativi relativi ai contratti *unit* e *index linked*, riferendosi a prodotti a contenuto finanziario assicurativo, sono anche disciplinati dalla regolamentazione CONSOB contenuta nell'art. 34 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione e scambio di informazioni reciproci tra autorità di vigilanza, previsti ai sensi degli artt. 10, comma 4, del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 4, comma 1, del TUF, l'IVASS ha già avviato i contatti con CONSOB per uniformare la disciplina degli obblighi pubblicitari relativi ai prodotti *linked*, secondo le competenze e le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

**Modifiche agli articoli 12 e 26 del Regolamento ISVAP n. 35/2010
sottoposte a pubblica consultazione**

Art. 12 ante modifiche	Art. 12 post modifiche
<p align="center">Art. 12 (Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet)</p> <p>1. Relativamente ai contratti a prestazioni rivalutabili le imprese pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito internet, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, il prospetto della composizione della gestione separata ed il prospetto semestrale della composizione della gestione separata. La pubblicazione del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata avviene entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. La pubblicazione del prospetto semestrale della composizione della gestione separata avviene entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione.</p> <p>2. Il prospetto della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata debbono restare pubblicati sul sito internet dell'impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata deve restare pubblicato sul sito internet dell'impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione.</p>	<p align="center">Art. 12 (Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet)</p> <p>1. Relativamente ai contratti a prestazioni rivalutabili le imprese pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito internet, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, il prospetto della composizione della gestione separata ed il prospetto semestrale della composizione della gestione separata. La pubblicazione del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata avviene entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. La pubblicazione del prospetto semestrale della composizione della gestione separata avviene entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione.</p> <p>2. Il prospetto della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata debbono restare pubblicati sul sito internet dell'impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata deve restare pubblicato sul sito internet dell'impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione.</p> <p>3. Il prospetto della composizione della gestione separata, il prospetto semestrale della composizione della gestione separata e il rendiconto riepilogativo della gestione separata, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, sono messi a</p>



	disposizione del pubblico nella sede della società assicurativa e nelle sedi di vendita dei relativi contratti di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi termini indicati ai commi 1 e 2. I predetti documenti sono consegnati a chi ne faccia richiesta.
--	---

Art. 26 ante modifiche	Art. 26 post modifiche
<p><i>Art. 26</i> <i>(Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet)</i></p> <p>1. Le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito <i>internet</i> il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti <i>unit linked</i>, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota. L'obbligo di pubblicazione sul quotidiano del valore della quota o azione dell'OICR si ritiene assolto qualora la pubblicazione venga già effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti.</p> <p>2. Relativamente ai contratti <i>index linked</i> emessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito <i>internet</i>:</p> <p>a) il valore dell'indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato,...) che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti <i>index linked</i>, con la relativa data di valorizzazione;</p> <p>b) la denominazione e il rating aggiornato dell'emittente ovvero la denominazione e il rating aggiornato del</p>	<p><i>Art. 26</i> <i>(Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet)</i></p> <p>1. Le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito <i>internet</i> il valore della quota del fondo interno o della quota o azione dell'OICR, che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti <i>unit linked</i>, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota. L'obbligo di pubblicazione sul quotidiano del valore della quota o azione dell'OICR si ritiene assolto qualora la pubblicazione venga già effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti.</p> <p>2. Relativamente ai contratti <i>index linked</i> emessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito <i>internet</i>:</p> <p>a) il valore dell'indice e/o del valore di riferimento (strumento finanziario strutturato,...) che rappresenta la base per la determinazione delle prestazioni dei contratti <i>index linked</i>, con la relativa data di valorizzazione;</p> <p>b) la denominazione e il rating aggiornato dell'emittente ovvero la denominazione e il rating aggiornato del</p>



<p>garante dello strumento finanziario, con l'indicazione dell'Agenzia di rating che lo ha attribuito.</p> <p>3. I valori pubblicati rappresentano l'univoca base di riferimento sia per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto sia per l'eventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente o di altri soggetti.</p> <p>4. Relativamente ai contratti <i>index linked</i> emessi successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito <i>internet</i> i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. I valori sono aggiornati con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in polizza e comunque almeno settimanalmente.</p>	<p>garante dello strumento finanziario, con l'indicazione dell'Agenzia di rating che lo ha attribuito.</p> <p>3. I valori pubblicati rappresentano l'univoca base di riferimento sia per la quantificazione delle prestazioni e del valore di riscatto sia per l'eventuale riacquisto dello strumento finanziario da parte dell'emittente o di altri soggetti.</p> <p>4. Relativamente ai contratti <i>index linked</i> emessi successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009, le imprese pubblicano giornalmente almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito <i>internet</i> i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. I valori sono aggiornati con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in polizza e comunque almeno settimanalmente.</p> <p>5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono messe a disposizione del pubblico, anche nella sede della società assicurativa e nelle sedi di vendita dei relativi contratti, con supporti informativi alternativi per la clientela.</p>
--	--